

Codice A1814A

D.D. 29 marzo 2019, n. 974

Autorizzazione idraulica, (PI 705 bis R. Val d'Arni) per la realizzazione dei lavori di manutenzione sezione di deflusso rio val D'Arni e del Rio Corteranzo in comune di Murisengo (AL). Richiedente: Comune di Murisengo (AL).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Murisengo (AL), Piazza della Vittoria, 1, C.F. 82003310065, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni d'alveo indicate in progetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- 3) nell'attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica, non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde. Queste ultime e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi l'eventuale eccedenza dovrà essere conferito a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e smi;
- 5) i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di accesso e transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
- 6) la presente autorizzazione riguarda la rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- 7) il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie, fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. E' comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo.
- 8) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R /2013 e n. 4/R /2015 e ss.mm.ii. (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).

11) il soggetto autorizzato, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria ed Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione della DL attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute.

12) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;

13) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 19 del 2018, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art.23 comma 1, pt.b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e smi.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e smi e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Ing. Patrizia Buzzi

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Roberto Crivelli